

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il caso dei “riders”



di Michele Di Iesu

Avvocato del Foro di Lagonegro, Giudice onorario di Tribunale

It

Il lavoro esamina le condotte incriminate dall'art. 603-bis c.p., soffermandosi sui concetti di “sfruttamento” e “stato di bisogno” del lavoratore alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e la questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza della fattispecie.

Il lavoro di poi, si sofferma sulla recente decisione del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale Ordinario di Milano, primo caso di condanna per caporalato sui rider, che offre spunti di riflessione sugli ambiti applicativi della norma a tutela delle condizioni di lavoro e contrasto alle pratiche di sfruttamento del lavoro.

 **intermediazione, sfruttamento, stato di bisogno, rider**

Eng

The work examines the conducts indicted by the art. 603-bis of the criminal code, focusing on the concepts of “exploitation” and “state of need” of the worker in the light of the jurisprudential guidelines and the question of constitutional legitimacy due to the indeterminacy of the case.

The work then focuses on the recent decision of the Gup of Milan, the first case of conviction for illegal hiring on riders, which offers food for thought on the application areas of the law to protect working conditions and contrast the practices of labor exploitation.

 **intermediation, exploitation, state of need, rider**

Sommario

1. Il delitto di intermediazione e sfruttamento del lavoro: lo sfruttamento e lo stato di bisogno;
2. Rider e caporalato.

1. Il delitto di intermediazione e sfruttamento del lavoro: lo sfruttamento e lo stato di bisogno

Il d.l. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni dalla l. 148/2011, ha introdotto il delitto di intermediazione e sfruttamento del lavoro, allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, storicamente diffuso soprattutto nel meridione (Piana del Sele, Agro Pontino e zona del Foggiano) e nel lavoro dei migranti in agricoltura, e di tutelare il lavoratore che è soggetto debole del rapporto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come l'intervento fosse volto a colmare quel vuoto di tutela creatosi fra, da un lato, la più grave ipotesi di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. (che include anche forme di lavoro forzato o obbligatorio) e, dall'altro, gli illeciti contravvenzionali previsti dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) volti a reprimere alcune forme di intermediazione e interposizione illecita¹.

Nella specie, l'art. 603-bis c.p. inserito alla sezione I "Dei delitti contro la personalità individuale", nel titolo denominato "Dei delitti contro la persona", puniva con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore lo svolgimento di un'attività di intermediazione organizzata, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La norma aveva uno stretto ambito applicativo e si limitava sostanzialmente alla punizione dell'attività di intermediazione lasciando impunito il fruitore finale della prestazione (datore di lavoro), che avrebbe potuto concorrere nel delitto ex art. 110 c.p. qualora lo sfruttamento del lavoro fosse posto in essere attraverso l'attività di intermediazione, senza altresì tener conto della circostanza che le condotte di sfruttamento potevano essere poste in essere anche senza ricorrere necessariamente alla violenza, alla minaccia.

La legge n. 199 del 2016 ha allargato le maglie di operatività dell'incriminazione.

L'art. 603 bis c.p., primo comma, come modificato dalla l. n. 199 del 2016, dispone che *«salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno»*.

Con tale intervento legislativo, ferma restando la clausola di riserva relativamente indeterminata, che configura il reato in questione come fattispecie sussidiaria rispetto a reati puniti più gravemente, si è reso punibile anche lo sfruttamento di manodopera direttamente posto in essere dal datore di lavoro². Per la configurazione del reato non è più necessario che la condotta sia connotata da violenza o minaccia. Una delle ragioni della scarsa applicazione della precedente norma di cui all'art. 603 bis c.p. derivava dalla difficoltà probatoria di dimostrare lo svolgimento in forma organizzata nell'attività di reclutamento dei lavoratori. Inoltre, l'attività organizzata di intermediazione doveva essere caratterizzata dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, con contestuale approfittamento dello stato di bisogno di necessità del lavoratore³.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la circostanza aggravante prevista dall'art. 603 bis co. 2, c.p., e la pena è della reclusione da cinque a otto anni nonché della multa da 1.000 a 2.000 euro.

La fattispecie individuata nel n. 1 del comma prima dell'art. 603 bis c.p. individua un'ipotesi di reato di mera condotta punibile a titolo di dolo specifico, senza che sia necessaria la produzione dell'evento costituito dallo sfruttamento dei lavoratori⁴.

Nella condotta individuata nel n. 2 dell'art. 603 bis c.p., le condizioni di sfruttamento costituiscono il risultato della condotta tipica del datore di lavoro o dell'utilizzatore della manodopera.

La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico.⁵

All'uopo, la suprema Corte ha affermato che il delitto previsto dall'art. 603 *bis*, comma 1, n. 1, c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art. 603 *bis*, co. 1, n. 2, c.p., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno⁶.

Il legislatore non ha definito direttamente il concetto di sfruttamento, ma lo ha individuato attraverso una indicizzazione delle condotte, che già la giurisprudenza aveva enucleato in riferimento alla fattispecie di cui all' art. 600 c.p., ovvero la retribuzione, l'orario di lavoro, le condizioni di igiene e di sicurezza sul lavoro, i metodi di sorveglianza e le situazioni alloggiative degradanti⁷.

La giurisprudenza ha specificato che, come si può dedurre dalla stessa dizione normativa, basterebbe in teoria anche la ricorrenza di un solo indice sintomatico per individuare la condotta criminosa.

In relazione alla violazione dei contratti collettivi in tema di salario e delle disposizioni relative all'orario (siano esse di natura pattizia o normativa), è necessaria la reiterazione della condotta⁸.

Nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge, è chiaramente affermato che gli indici dello sfruttamento non fanno parte del fatto tipico, dal che deriva che la loro genericità non costituisce un *vulnus* alle garanzie sottese al principio di legalità.

Stando all'insegnamento della suprema Corte, l'indicazione di condizioni che integrano lo sfruttamento non chiude la strada dell'interprete e quella del giudice all'individuazione di altre condotte che integrino la condotta di abuso del lavoratore, posto che esse costituiscono appunto indici del fatto tipico, cioè sintomi della sua sussistenza, che ben può risultare diversamente, purché si concreti la condizione di coartazione a condizioni di lavoro di cui si subisce l'imposizione⁹.

I giudici di legittimità, poi, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, hanno affrontato anche il tema della determinatezza della fattispecie, affermando che si è in presenza di un'architettura normativa e concettuale pienamente in linea con il dettato costituzionale" e che è da escludersi ogni *vulnus* ai principi di tassatività e determinatezza, poiché la norma fa riferimento agli indici di cui al comma III proprio al fine di riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento e la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di meri "sintomi" e, cioè, di indici che il giudice valuta al fine di stabilire se ricorra o meno la predetta condizione di sfruttamento, avendo il legislatore inteso agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'accertamento in quei settori – retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative etc. – che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione della condotta di sfruttamento.

In conclusione, gli indici costituiscono dei criteri-guida per l'interprete che non precludono l'individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di abuso, posto che essi costituiscono meri indicatori della sussistenza del fatto tipico, che ben può risultare *aliunde*, purché si concreti l'assoggettamento a condizioni di lavoro di cui si subisce l'imposizione¹⁰.

Sul punto anche la dottrina si è espressa in conformità con quanto asserito dalla giurisprudenza di legittimità¹¹.

Per quanto attiene all'approfittamento dello stato di bisogno, lo stesso rappresenta un *quid pluris* volto a selezionare tra le condotte di sfruttamento quelle punibili. Anche in questo caso la norma, pur richiedendo che lo sfruttamento derivi dallo stato di bisogno, non definisce la nozione, né elabora degli indici così come ha fatto per le condizioni di sfruttamenti elencati al terzo comma. Il legislatore ha utilizzato la locuzione "stato di bisogno" con riferimento ad istituti civilistici ed altri reati (quali, ad esempio, l'usura nell'originaria configurazione), e non quella "posizione di vulnerabilità", utilizzata invece, nella formulazione dell'art. 600 c.p. .

La condotta commessa nei confronti anche di un singolo lavoratore in presenza delle condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno è penalmente rilevante.

Una recente sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo¹² ha assolto, con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, un imprenditore agricolo condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. per avere impiegato come pastore un cittadino extracomunitario sottoponendolo a condizioni di sfruttamento.

I giudici d'appello hanno ritenuto assenti quell'eclatante pregiudizio e quello stato di rilevante soggezione del lavoratore richiesti per l'integrazione della fattispecie nonostante il lavoratore (un migrante di origine ghanese) svolgesse settanta ore di lavoro settimanali, a fronte delle trentanove previste dai contratti collettivi nazionali; gli venisse corrisposta una retribuzione pari alla metà di quella indicata dai medesimi contratti; non godesse del pagamento degli straordinari, delle ferie, delle pause giornaliere e dei turni di riposo settimanali; non fosse stato sottoposto a visita medica; lavorasse senza formale contratto; usufruisse di un alloggio procurato dall'imputato, che lo costringeva a espletare i propri bisogni fisiologici in campagna e a utilizzare per l'igiene personale un lavandino sito nella vicina stalla.

La Corte d'appello ha ritenuto che il lavoratore non versasse in stato di bisogno al momento dell'accettazione del lavoro, potendo egli fruire - in quanto ospite di un centro di accoglienza - di tutti i servizi indispensabili alla persona: vitto e alloggio, cure e visite mediche, *pocket money* di 75 euro al mese, riscaldamento, televisione, Wi-Fi¹³.

Il tema della prova dell'approfittamento dello stato di bisogno della vittima, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p., è stato affrontato anche dai giudici di legittimità. Parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori possa ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagevoli¹⁴.

La suprema Corte ha specificato che, per la verifica della sussistenza dello stato di bisogno, non occorra indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un'altra effettiva ed accettabile scelta, diversa dall'accettazione dell'abuso - indagine che, peraltro, anche nella fattispecie di cui all'art. 600 c.p. è alternativa rispetto alla verifica di altre e diverse situazioni di debolezza della vittima, specificamente indicate dal legislatore. Lo stato di bisogno, infatti non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè, come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose¹⁵.

Altro filone giurisprudenziale di legittimità si è orientato verso la necessità di una prova rigorosa dello stato di necessità. I giudici della nomofilachia sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso di un indagato per il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., che aveva impugnato l'ordinanza del tribunale per il riesame, con la quale era stata sostituita la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con il divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I lavoratori di provenienza straniera erano stati assunti o comunque utilizzati allo scopo di destinarli alla coltivazione di terreni agricoli nella disponibilità dell'indagato. I braccianti vivevano in condizioni igienico-sanitarie pessime in un'area dove sorgeva un centro di accoglienza affiancato da una baraccopoli e percepivano la retribuzione oraria di euro cinque all'ora, non erano stati loro forniti dispositivi di protezione individuali e non erano stati sottoposti a visita medica.

La Cassazione ha annullato l'ordinanza, sul presupposto che il provvedimento impugnato appariva carente in merito alla motivazione della sussistenza dello stato di bisogno, che non può essere desunto dalle condizioni di sfruttamento, avendo la stessa Corte già chiarito che, sebbene non possa negarsi che soggiornare in un centro di accoglienza costituisca una condizione di disagio, trattandosi di alloggiamenti che implicano condizioni di promiscuità dei servizi e l'assenza degli ordinari agi di un'abitazione, cionondimeno ciò non integra di per sé lo stato di bisogno¹⁶.

Un concetto così estremizzato, che porta a non ritenere sufficiente, per la prova dello

stato di bisogno, la circostanza che il lavoratore viva in una baraccopoli o in un centro di accoglienza, sembra paralizzare l'operatività della norma in esame, rendendo la prova in questione un onere gravoso, se non impossibile da assolvere.

Non è richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro¹⁷.

È stata ritenuta sussistente la fattispecie criminosa in un caso riguardante la vicenda di un cittadino extracomunitario che si prodigava, senza ricevere nulla in cambio, nel procurare un ingaggio come bracciante ai propri connazionali che successivamente venivano sfruttati dal datore di lavoro.

La dottrina prevalente, al fine di individuare la definizione dello stato di bisogno, fa applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza relativamente al reato di usura. Lo stato di bisogno si identificerebbe dunque in una condizione di difficoltà materiale, meno intensa della necessità, ma tale da incidere sulla capacità di autodeterminazione del lavoratore¹⁸.

Quanto al momento in cui il reato si perfeziona, **è sufficiente per la fattispecie di cui all'art. 603 bis**, co. 1, n. 1), c.p., che il soggetto attivo procuri manodopera al datore di lavoro in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. Per quanto attiene alla fattispecie di cui all'art. 602 n. 2, c.p., è necessario che l'impiego si sia protratto per un tempo apprezzabile che abbia determinato lo sfruttamento del lavoratore.

Il legislatore del 2016 ha colmato una rilevante lacuna¹⁹ della precedente norma ampliando la responsabilità da reato dell'ente giuridico, con l'inserimento dell'art. 603 bis nell'elenco dei reati di cui l'ente risponde *ex art. 25 quinquies* d.lgs. n. 231/2001 e ha reso possibile il ricorso a strumenti repressivi di tipo patrimoniale, come i diversi tipi di confisca e il sequestro giudiziario, con la consapevolezza che siamo di fronte, a tutti gli effetti, a forme di criminalità economica²⁰.

La dottrina maggioritaria ha affermato, in linea con l'orientamento giurisprudenziale, che anche la persona giuridica straniera può essere chiamata a rispondere del reato commesso nel territorio nazionale dai rappresentanti della società²¹.

2. Rider e caporalato

La sentenza in esame affronta, dal punto di vista penalistico, il crescente fenomeno dello sfruttamento del lavoro dei cosiddetti "riders", da parte delle società che gestiscono il c.d. mercato delle piattaforme digitali attraverso le quali vengono organizzate le consegne di cibo a domicilio e la dibattuta questione dell'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro dei c.d. rider che solo formalmente hanno una qualifica di lavoratori automi retribuiti a cottimo.

Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale ordinario di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. in capo all'amministratore di diritto della società intermediaria Flash Road City con il compito di reclutamento e gestione diretta dei "rider", addetti alla consegna dei pasti a domicilio per il gruppo italiano di Uber Italy s.r.l., facente parte della multinazionale Uber²².

Il giudice, nella sentenza di condanna, ha ritenuto essersi create condizioni di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, agevolate dall'assenza di una specifica regolamentazione dei rapporti di lavoro connotati dalla smaterializzazione e dalla gestione tramite applicazioni informatiche e digitali²³. Nell'affermare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, si è soffermato sia sulla sussistenza degli indici dello sfruttamento lavorativo perpetrato in danno dei rider, sia sulla sussistenza dell'elemento dello stato di bisogno di cui all'art. 603 bis c.p.

Per quanto attiene agli indici dello sfruttamento lavorativo perpetrato ai danni dei fattorini, il giudice ha rappresentato in sentenza una serie di elementi tra cui: una retribuzione corrisposta ai lavoratori tra queste di gran lunga inferiore a quanto previsto dai CCNL (tre euro a consegna a prescindere dalla durata del tragitto e dall'orario della consegna notturna); la violazione di tutte le norme contrattuali in tema di lavoro auto-

uomo con la configurazione in sostanza di un rapporto di lavoro subordinato alterato; la non corresponsione della manca dovute al lavoratore; l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; la previsione di penali di natura strumentale che ne riducevano ulteriormente l'importo; il sollecito dei lavoratori ad effettuare consegne anche in caso di malattia con l'imposizione ai predetti di connettersi all'applicazione *web* nelle fasce orarie più richieste, accettando qualunque consegna a qualunque distanza anche in condizione di tempo avverse e in giorni festivi con la minaccia di blocco dell'account; il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non fornendo adeguato equipaggiamento (caschi da biciclette, giubbotti catarifrangenti ecc.), la mancanza di qualsivoglia assistenza sanitaria e l'imposizione dell'uso del cellulare durante il tragitto.

Tali condotte, secondo il giudice, sono da ricondurre ad un caporalato grigio, celandosi dietro una parvenza di legalità del rapporto di lavoro e non implicando il totale assoggettamento del lavoratore.

In ordine alla nozione di stato di bisogno di cui all'art. 603 *bis* c.p., il giudice conformemente alla giurisprudenza di legittimità, lo definisce uno stato di grave difficoltà, anche temporanea, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale. Nel corpo motivazionale della sentenza, si evidenzia come gran parte dei lavoratori impiegati come *rider* fossero migranti richiedenti asilo, per lo più dimoranti presso centri di accoglienza straordinaria, in condizioni di isolamento e vulnerabilità, provenienti in gran parte da zone segnate da anni di guerre, povertà alimentare e lontananza dai propri affetti familiari. Ed è proprio il bisogno di «*avere i soldi per sopravvivere*» che li avrebbe indotti a svolgere lavori meno qualificati e più gravosi e costretti ad effettuare le consegne anche – e soprattutto – in orario serale e notturno, in condizioni atmosferiche avverse, ad utilizzare il cellulare durante il tragitto, a lavorare anche in condizioni di malattia, rischiando incidenti a bordo di mezzi spesso non idonei, in assenza di qualunque controllo sanitario pagati poco e male.

La sentenza offre spunti di riflessione sui confini di applicazione della norma che può trovare applicazione a tutela del lavoratore e contrasto dello sfruttamento al di là del lavoro in agricoltura e al di là del formale inquadramento come lavoratore autonomo del soggetto passivo.

Note

1. Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615 in Italggiureweb.
2. A. Di Martino, Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato, Bologna, 2020; F. Gianfrotta, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l'approvazione della legge n. 199/2016, in Quot. giur., 2017.
3. S. Tordini Cagli, Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Ind. pen., 2017, p. 751.
4. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Milano, 2008, p. 356.
5. G. Fiandaca – E. Musco, op. ult. cit., ibidem.
6. Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2022, n. 3554 in Italggiureweb.
7. A. Di Martino, Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento dell'art. 603-bis c.p., in Arch. pen., 2018, 3, p. 10.
8. Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615 in Italggiureweb.
9. Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861 in Italggiureweb.
10. Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2022, n. 9473 in Giur. pen. web, 9 marzo 2023.
11. A. Di Martino, Tipicità di contesto, cit., p. 9.
12. Corte App. Palermo, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2021 n. 408, in www.aodv231.it.
13. C. Cucinotta, Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore nell'art. 603-bis c.p., in Arch. pen., 2021, 2, pp. 2 ss.
14. Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939 in www.aodv231.it.
15. Cass. pen., sez. IV, 04 marzo 2022, n. 7861 in www.olympus.uniurb.it.
16. Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2022, n. 28289, *ivi*.
17. Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2018 n. 7891 in www.servizioagromafie.it.
18. G. Rotolo, A proposito del “nuovo” delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Note critiche sul controllo penale del c.d. caporalato, in Economia informale e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, a cura di Ferrante, Milano, 2017, p. 15.
19. A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova 2015, p. 215, che osserva come il fenomeno è “il prodotto dell'azione di una rete criminale transnazionale organizzata capace di mantenere un dominio trasversale sulle vittime dal momento del reclutamento e per tutta la durata dello svolgimento delle prestazioni lavorative”.
20. Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615 in www.olympus.uniurb.it.
21. T. Padovani, La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, p. 410 ss..
22. Altri imputati hanno optato per il rito alternativo ex art. 444 c.p.p., mentre la manager di Uber e la società FRC s.r.l., imputata dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 603-bis c.p. hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati a giudizio. Nel maggio 2020 il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, con decreto n. 9 del 2020, aveva disposto la misura di prevenzione di cui all'art. 34, co. 1, D.lgs. n. 159 /del 2011 come sostituito dalla legge n. 161 del 2017, nei confronti della società Uber Italy s.r.l. per caporalato a danno dei rider. Nel decreto si afferma: «risulta dunque palese come, di fatto, Uber indirizzasse e limitasse le capacità decisionali del fleet partner con ripercussioni sull'autonomia decisionale dei fattorini e in aperta contraddizione con quanto previsto sia nel contratto siglato tra Uber e FRC S.r.l. [...] e con la natura degli accordi di collaborazione occasionale sottoscritti dalla FRC con i vari riders...». I giudici successivamente, con decreto del 3 marzo del 2021, hanno revocato la misura a seguito del riconoscimento del percorso virtuoso intrapreso dall'azienda a seguito dell'indagine.
23. Trib. Milano, ufficio G.i.p., ord. 7 gennaio 2022 (giudice T. De Pascale), in www.dirittinternet.it.